

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	167, 168
Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis)	166	Stajano Ernesto (gruppo misto)	166, 168
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> , (gruppo forza Italia) <i>Relatore f.f.</i>	166, 167, 168	Vignali Adriano (gruppo misto)	166
Conti Carlo (gruppo lega nord)	166	ALLEGATO:	
		Emendamenti riferiti all'articolo 19 del disegno di legge n. 1901-bis	170

La seduta comincia alle 15,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Ricordo che nella seduta dell'11 ottobre la Commissione ha approvato l'articolo 18 del testo base, pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 26 settembre 1995.

Avverto che assumerò temporaneamente l'incarico di relatore, stante il momentaneo impedimento del relatore Anedda, così da consentire la votazione dell'articolo 18-bis, al quale non sono stati presentati emendamenti, e da avviare la discussione dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti, alla cui votazione comunque si procederà solo in presenza del relatore, pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 18-bis del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

ADRIANO VIGNALI. Signor presidente, non ho presentato emendamenti all'articolo 19 ma preannuncio l'intenzione di farmi miei gli emendamenti Grimaldi 19.5, 19.6,

19.7 qualora l'assenza del presentatore - che constato attualmente - perdurasse al momento della loro votazione.

Colgo l'occasione per fare una piccola precisazione su quanto è successo ieri. Insieme con altri colleghi abbiamo assunto la decisione di richiedere la verifica del numero legale, richiesta che oggi non replichiamo; come avevo già detto la scorsa settimana, non c'era alcuna volontà ostruzionistica o dilatoria da parte nostra. Il rappresentante del Governo ha rivolto ieri una sollecitazione molto garbata e corretta alla nostra buona volontà ai fini dell'approvazione rapida del provvedimento. Credo che tale richiesta di disponibilità possa anche essere rovesciata, soprattutto nel senso di esaminare con estrema circospezione l'articolo 22 del provvedimento che, insieme con l'articolo 12, potrebbe avere conseguenze assai negative.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, nel ringraziarla devo sottolineare che tutti ci rendiamo conto che è veramente urgente approvare questo disegno di legge, anche se è altrettanto importante che ciò avvenga in presenza del numero legale.

CARLO CONTI. Signor presidente, ho presentato un solo emendamento all'articolo 19, che reca il numero 19.2; ritengo che, se approvato, costituirebbe un elemento di ulteriore chiarezza. So che il relatore ha espresso qualche riserva; dichiaro comunque fin d'ora la mia disponibilità a ritirarlo per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

ERNESTO STAJANO. Interverrò sullo stesso argomento oggetto della riflessione del collega Conti; anch'io, infatti, ho pre-

sentato un emendamento che riguarda la stessa problematica.

La questione è abbastanza delicata ed è relativa alla regolamentazione della disciplina concernente i gruppi societari e finanziari, in particolare quelli creditizi. All'interno di strutture organizzate con un capogruppo e comunque nell'ambito di gruppi bancari variamente articolati, spesso in società diverse, è indispensabile mantenere una possibilità di comunicazione priva di formalità, per rendere efficiente il servizio che questi gruppi rendono alla collettività dei consumatori ed impedire che attraverso un aggravio di procedure ed un aumento del rischio di impresa si deteriori la posizione dei consumatori stessi, mediante l'imposizione a loro carico di costi aggiuntivi.

In altre parole, se si rende impossibile a chi pratici il credito o a chi effettui servizi di finanziamento al consumo compiere accertamenti, o meglio avere immediata disponibilità di informazioni, su coloro con i quali contrattano, si rende più rischiosa la loro attività e si accresce la difficoltà per i consumatori di avere accesso al credito. Si deteriora quindi in maniera considerevole la possibilità di attivare quel volano dello sviluppo costituito dal credito al consumo.

Aggiungo che, in particolare per i gruppi creditizi, si stabilirebbe una normativa in contrasto con i principi della legge bancaria, richiamata nel mio emendamento 19.4, la quale è stata recentemente emendata dal decreto legislativo n. 385 del 1993, che individua una serie di vincoli per l'attività dei gruppi bancari proprio in relazione alla loro struttura articolata ma sostanzialmente riconducibile ad un medesimo disegno imprenditoriale.

Se si riconosce l'esistenza di queste realtà, bisogna anche prendere atto - dal momento che viviamo in una società che si fonda sulla digitalizzazione dei dati di conoscenza - che all'interno di questi gruppi ci deve essere una normale circolazione di notizie, senza particolari ostacoli se non quelli che derivano in generale alla capogruppo o comunque alla società che, nell'ambito del gruppo di imprese, è partico-

larmente deputata al trattamento dei dati. In grandi gruppi bancari o industriali vi sono decine di società: una di queste normalmente si occupa del trattamento dei clienti per tutte le altre. Rendere impermeabile la conoscenza dei dati in questione per una società rispetto all'altra o imporre tutti i vincoli che di norma esistono tra soggetti diversi quanto alla comunicazione dei dati stessi significherebbe davvero rendere un servizio deteriore all'economia, aggravare i costi e, come ho già detto, in definitiva peggiorare le obiettive condizioni di concorrenza e di migliore fruizione del servizio da parte dei consumatori.

La stessa logica ovviamente sottende al riferimento agli obblighi contrattuali e precontrattuali perché, quando si instaurano gli stessi, si ritiene che non esistano problemi quanto all'acquisizione dei dati personali relativi agli utenti.

PRESIDENTE. A mio avviso sarà utile che queste osservazioni vengano nuovamente esposte in modo sintetico quando sarà presente il relatore.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, in linea di principio, condivide il motivo ispiratore dell'emendamento Conti 19.2, anche se si prospetta la difficoltà di carattere pratico di attuare quella previsione nelle forme esposte nell'emendamento stesso. Del resto, la materia cui esso fa cenno deve essere ancora disciplinata in maniera organica dalla delega prevista dal disegno di legge n. 1901-ter. Il Governo è pertanto disponibile ad accettare, se l'onorevole Conti ritira il suo emendamento, un ordine del giorno che si ispiri a quei contenuti e dia indicazioni all'esecutivo nel momento in cui dovrà esercitare la delega che dovrebbe essere concessa con il provvedimento richiamato.

Sull'emendamento Stajano 19.4 osservo molto sommessamente che i gruppi creditizi, senza il consenso degli interessati, al loro interno possono scambiare già i dati relativi ai propri clienti o a terzi in virtù delle lettere b), c) e soprattutto e) del comma 1

dell'articolo 19. Quest'ultima lettera, che fa riferimento ai dati che attengono « allo svolgimento di attività economiche da parte di persone fisiche e giuridiche nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale » consente chiaramente l'elaborazione di dati all'interno del gruppo creditizio. Ora, l'indicazione « nell'ambito dei gruppi creditizi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » apparirebbe incomprensibile perché introdurrebbe una specifica eccezione in relazione ai gruppi creditizi; e non si comprende perché, ad esempio, analoghe eccezioni, se fossero necessarie, non occorrerebbe introdurre anche con riferimento ai gruppi assicurativi o ad altre attività economiche o imprenditoriali.

Poiché ritengo appunto che nella formulazione dell'articolo 19 le esigenze esposte dall'onorevole Stajano trovino già puntuale valutazione e risposta, esprimo parere contrario sull'emendamento Stajano 19.4.

ERNESTO STAJANO. Colgo il valore dell'obiezione formulata dal Governo; effettivamente, la dizione limitata ai soli gruppi creditizi è incompleta e non rende giusta ragione della complessità della tematica. Io ipotizzavo infatti una formula diversa e mi riservavo, nel corso della discussione e dopo aver ascoltato le considerazioni del relatore, di proporre una migliore formulazione - se possibile concordata - del mio emendamento, in cui si faccia riferimento anche ai gruppi societari, individuati tra l'altro sulla base di precise indicazioni contenute nelle disposizioni CONSOB, che definiscono le caratteristiche che devono avere i gruppi societari per essere considerati tali.

Il mio era un richiamo all'attenzione sull'argomento: la formulazione è indubbiamente perfettibile e dunque sono disponibile a migliorarla, dando alla stessa un senso compiuto, nel rispetto delle finalità che ho indicato.

Ribadisco, quindi, che mi riservo di proporre un subemendamento al termine della discussione.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio presente che le ragioni del parere negativo che ho poc'anzi espresso sono articolate su due ordini di considerazioni. Il primo rimane in tutta la sua integrità.

L'emendamento Grimaldi 19.5 ripropone l'analogo emendamento Grimaldi 12.3 già respinto dalla Commissione in conformità al parere contrario del Governo: non posso, pertanto, non ribadire tale parere. La stessa considerazione vale per l'emendamento Grimaldi 19.6, analogo all'emendamento Grimaldi 12.6. Accetto l'emendamento 19.8 del relatore, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 19.7, in quanto la lettera e) va mantenuta per simmetria con l'articolo 12, comma 1.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 19.3, che è di natura formale; accetto inoltre l'emendamento 19.1 del relatore. Ribadisco infine il parere contrario sull'emendamento Conti 19.2, invitando il presentatore a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante l'imminente inizio di votazioni in Assemblea, se non ci sono obiezioni sospendo la seduta, che riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa all 15,50, è ripresa alle 18,40.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 20 ottobre 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

**Tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali (1901-bis).****EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 19**

All'articolo 19, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da un regolamento.

19. 5.

Grimaldi.

All'articolo 19, comma 1, sopprimere la lettera d).

19. 6.

Grimaldi.

All'articolo 19, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) nell'ambito della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità e del diritto di cronaca, con i limiti a tutela del diritto alla riservatezza delle persone.

19. 8.

Il Relatore.

All'articolo 19, comma 1, sopprimere la lettera e).

19. 7.

Grimaldi.

All'articolo 19, comma 1, lettera f) sopprimere le parole il trattamento.

19. 3.

Finocchiaro Fidelbo, De Julio.

All'articolo 19, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

g) nell'ambito dei gruppi creditizi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) nell'esecuzione di obblighi contrattuale e precontrattuali.

19. 4.

Stajano.

All'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 25.

19. 1.

Il Relatore.

All'articolo 19, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità, i dati e le informazioni contenuti in archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, possono essere comunicati o diffusi qualora se ne indichi contestualmente la data e la fonte di acquisizione.

19. 2.

Carlo Conti.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-2LG-14
Lire 500